



BOZZA

STATUTO “GLOBAL-MEDEVAC”

oooooooooooo

COSTITUZIONE SEDE

Art. 1) E' costituito tra i componenti un consorzio con attività esterna sotto la ragione sociale: “GLOBAL-MEDEVAC”

con sede in Roma, (VI) Italia, Via Degli Uffici del Vicario 33

Art. 2) Il consorzio potrà istituire sedi secondarie, filiali e succursali in Italia e all'estero.

SCOPO

Art. 3) Il consorzio non ha fini di lucro e si propone i seguenti scopi :
promuovere coordinare e disciplinare le attività delle imprese consorziate riguardanti l'esecuzione di servizi e opere nel settore del TURISMO MEDICO SANITARIO compreso quello militare, fornitura e gestione di ospedali e di singoli reparti con particolare riferimento alla formazione professionale.

In particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo la detta attività si svolge nei seguenti settori:

- A) Intermediazione di ricoveri ospedalieri
- B) Trasporto aereo di pazienti in tutto il mondo compreso militari
- C) Trasporto ammalati con ambulanze, idroambulanze , elioambulanze, aereoambulanze.
- D) Trasporto di organi umani destinati al trapianto o per banca organi.
- E) Trasporto di medicinali anche radioattivi destinati alle cure di pazienti.
- F) Costruzioni e forniture di ospedali o di singoli reparti ospedalieri.
- G) Costruzione di infrastrutture edili, stradali, impiantistiche e tecnologiche in genere in appoggio o necessarie per lo sviluppo di paesi esteri.
- H) Servizi di progettazione di SISTEMI OSPEDALIERI e di opere civili, stradali e impiantistiche, servendosi di professionisti iscritti ai relativi albi professionali.
- I) Commercio internazionale di apparecchiature elettromedicali e loro manutenzioni.
- J) Piattaforme di GESTIONE GLOBALE DI SANITA' nazionali, regionali, cittadine, o anche di singoli ospedali.
- K) Attività di telemedicina, di second e third opinion.
- L) FORNITURA DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE sanitaria per medici, paramedici e dirigenti in sanità, servendosi di strutture specializzate ed autorizzate dalle vigenti leggi.
- M) Servizi finanziari
- N) Sanificazione e bonifica di aree
- O) Sicurezza – intelligence – travel security – scorte e guardie armate
- P) Attività internazionale di assistenza internazionale.

Inoltre il Consorzio:

Per il proseguimento del proprio oggetto e nell'ambito di questo il Consorzio, per il tramite dei propri organi:

- accetterà e rilascerà garanzie, contro garanzie, fidejussioni e cauzioni;
- compirà tutto quanto utile ed opportuno, eseguendo prestazioni di servizi in favore delle imprese consorziate e svolgendo ogni attività ed operazioni



BOZZA

mobiliare, immobiliare, assicurativa e finanziaria, comunque attinente, anche in via strumentale o propedeutica al proprio oggetto.

Gli Organi del consorzio, secondo le rispettive competenze e per l'attuazione di quanto sopra, assumeranno decisioni e potranno stabilire norme che saranno vincolanti per le imprese consorziate.

Il consorzio può partecipare a consorzi di secondo grado, ad organismi di coordinamento fra cooperative e consorzi, ad associazioni temporanee tra imprese, e ad altre forme di associazione che non siano incompatibili con la sua forma giuridica e con i suoi scopi.

Il consorzio potrà anche concludere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sopra fissati, nonché compilare ogni altro atto avente ad oggetto il perseguimento delle sue finalità.

Il consorzio potrà chiedere l'iscrizione alla SOA, ove ne ricorrano i presupposti, o utilizzare l'iscrizione ed i requisiti dei singoli consorziati.

Tutte le citate attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero.

Il Consorzio potrà svolgere, inoltre, ogni e qualsiasi attività complementare, affine o comunque connessa con le precedenti.

Potrà in particolare assumere, con attività non prevalente, né effettuata nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in altri in altri consorzi o società consortili aventi scopi analoghi, complementari ed affini al proprio, al solo fine del conseguimento dello scopo sociale con il rispetto, nel caso di partecipazione attraverso titoli non nominativi o al portatore delle norme di cui alla legge n. 197/1991 per quanto attiene l'intervento di intermediari abilitati, e compiere tutte le operazioni finanziarie bancarie (compresa la stipulazione di mutui edilizi e fondiari), industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari necessarie al conseguimento dello scopo consortile (esclusa la raccolta del credito e del risparmio) nel rispetto delle leggi n. 1 e n. 197 del 1991 per il conseguimento dello scopo consortile, il consorzio potrà altresì prestare fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi, Enti, persone fisiche e giuridiche e banche.

FONDO CONSORTILE

Art. 4) Il fondo consortile è costituito:

- a) dalla quota di ingresso;
- b) dalle quote di gestione fissate dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione quando previsto, che possono essere determinate anche in relazione alla quantità dei lavori assegnati ed eseguiti dai singoli consorziati;
- c) dalle quote straordinarie versate dai consorziati per far fronte ad eventuali necessità consortili straordinarie.

Art. 5) Il fondo consortile è di Euro 50.000 (cinquantamila) ripartito, per volontà unanime dei consorziati, in diecimila quote. Conseguentemente la partecipazione al Consorzio e quindi anche al fondo consortile e i diritti ed obblighi dei consorziati segue tale ripartizione.



BOZZA

Il fondo consortile è ripartito come segue:

Paccanaro Srl x.000 quote

xxx Srl x.000 quote

xxx Srl x.000 quote

Ogni consorziato potrà possedere qualsiasi numero di quote.

In caso di ingresso di nuovi consorziati i consorziati iscritti nel libro soci provvederanno a ridurre proporzionalmente la propria partecipazione al fine di consentire la sottoscrizione di almeno 10 quote al nuovo consorziato. In caso di cessazione della partecipazione di un singolo consorziato le quote da questi originariamente sottoscritti si accrescono anche proporzionalmente a quelli degli altri consorziati rimanenti salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Ogni consorziato si impegna a deliberare una persona fisica quale proprio rappresentante all'interno del consorzio.

DURATA

Art. 6) La durata del consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2100; detto termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea, anche al fine di portare ad esecuzione i contratti stipulati dal consorzio stesso.

ORGANI SOCIALI

Art. 7) Sono organi del Consorzio:

l'Assemblea dei consorziati;

l'Organo amministrativo.

ASSEMBLEE

Art. 8) L'assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria sarà convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede del consorzio, purché nel territorio dello stato, mediante avviso affisso all'albo murale del consorzio ovvero con raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci stessi, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso e/o nella lettera di convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno sia per la prima che per la seconda convocazione.

In mancanza dell'espletamento delle dette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e l'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo potrà convocare l'assemblea tutte le volte che lo riterrà opportuno per la gestione sociale ovvero la convocazione sia prevista da disposizioni di legge;

l'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che posseghino almeno 1/5 delle quote.

Art. 9) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che siano iscritti nel relativo libro da almeno tre mesi e non siano in mora nei versamenti delle quote.



BOZZA

Ogni socio ha diritto ad un solo voto pari al valore delle quote sottoscritte in sede di ingresso nel consorzio.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea con atto di delega scritta da altra persona che sia socio.

Art. 10) L'Assemblea è presieduta dall'Organo Amministrativo.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario tale assistenza non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Art. 11) Per la validità della costituzione e delle deliberazioni l'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di soci presenti, le deliberazioni sono approvate quando hanno ricevuto l'approvazione della maggioranza assoluta dei soci presenti di persona o per delega.

L'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio sociale.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea di volta. Si procederà con il metodo dello scrutinio segreto se sia fatta richiesta in tal senso da almeno un quarto dei soci presenti e rappresentati.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 12) L'Amministrazione e la rappresentanza del consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio per tutti gli atti rientranti nello scopo consortile di straordinaria e ordinaria amministrazione possono essere affidate ad un Amministratore Unico, o ad un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri, eletto tra i soci dall'Assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile e revocabile in qualunque tempo dall'Assemblea.

I consorziati deliberano che il Consorzio sia amministrato da un Amministratore unico.

Primo Amministratore Unico viene nominato Paccanaro Claudio, nato a Zermeghedo il 19 Aprile 1952 che presente accetta la carica dichiarando che nulla osta alla sua elezione.

CONSORZIATI-REQUISITI-AMMISSIONE-CESSAZIONE RAPPORTO

Art. 13) L'ammissione al consorzio di nuovi consorziati è subordinata alla sussistenza di commesse per lavori, ed al possesso, da parte dei consorziati, dei seguenti requisiti:

1) svolgimento dell'attività nell'ambito del settore in cui opera il consorzio.

La domanda di ammissione deve essere presentata all'Organo Amministrativo e deve contenere:

- a) le generalità complete della persona fisica o giuridica che richiede l'ammissione;
- b) l'attività effettivamente esercitata dal richiedente ;
- c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di accettazione dello Statuto consortile e degli eventuali regolamenti interni del consorzio.

Il consorziando, all'atto della presentazione della domanda può chiedere di partecipare al consorzio anche per il solo tempo necessario all'esecuzione del programma di lavori per il quale l'organo amministrativo ha richiesto la presentazione di nuovi consorziandi.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Amministratore Unico a norma di statuto.

Art. 14) Ciascun consorziato può recedere dal Consorzio nei seguenti casi:

- a) annullamento delle commesse per le quali è stata richiesta la partecipazione al consorzio;
- b) casi nei quali è possibile pronunciare l'esclusione;
- c) cessazione dell'attività d'impresa.

Il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Amministratore Unico ed acquista efficacia con la chiusura dell'esercizio sociale in corso, qualora vi siano delle obbligazioni per le quali il consorzio si sia reso garante del consorziato recedente il recesso avrà effetto dopo l'adempimento delle dette obbligazioni.

Art. 15) L'esclusione è pronunciata con determinazione dell'Organo Amministrativo nelle seguenti ipotesi:

- a) casi previsti dalla legge;
- b) quando il socio non ottemperi alle disposizioni dello statuto consortile ovvero a quelle previste dal regolamento interno se emanato, ed alle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali;
- c) quando il socio non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili ovvero abbia perduto i requisiti per l'ammissione al consorzio;
- d) quando il socio si renda moroso nel pagamento dei contributi annuali, ovvero non adempia agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il consorzio;
- e) quando il socio danneggi, in qualunque modo, moralmente o materialmente il consorzio;

nei casi in cui alle lettere b) e d) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e perduri l'inadempienza.

Nell'ipotesi in cui l'adesione al consorzio sia stata richiesta ed accolta per l'esecuzione di un singolo programma di lavoro la partecipazione al consorzio cessa con la chiusura dell'esercizio nel quale il lavoro è terminato.

Art. 16) In caso di trasferimento di azienda in caso di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto di consorzio a condizione che:

- a) sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al consorzio;
- b) la domanda di ammissione sia stata accolta dall'Organo Amministrativo;

Art. 17) Le deliberazioni relative alla esclusione dei consorziati, o nel caso di trasferimento di azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere

notificate dall'Organo Amministrativo agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla loro adozione.

Art. 18) I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al consorzio sono responsabili verso il consorzio e verso terzi, nei modi indicati nell'articolo 2615 del codice civile per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data medesima.

Al socio non ammesso a seguito di trasferimento di azienda sarà rimborsato il contributo al fondo consortile da lui o dal suo dante causa versato, nonché la eventuale eccedenza del fondo per le spese generali, per la sua quota di competenza, previa detrazione di ogni suo debito verso il consorzio entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera concernente la non ammissione.

Art. 19) Il consorziato cessato per qualsiasi causa si obbliga a non assumere per anni tre dalla cessazione della sua partecipazione al consorzio commesse dai clienti del consorzio sia direttamente che per interposta persona fisica o giuridica restando obbligato in caso di inadempimento al risarcimento dei danni.

Art. 20) Il consorziato cessato per qualsiasi causa si obbliga a non assumere per anni tre dalla cessazione della sua partecipazione al consorzio partecipazioni in altri consorzi.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 20) Ogni esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2017.

Art. 21) Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio e del conto profitti e perdite, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio non potranno essere in alcun modo ripartiti tra i consorziati ma dovranno essere accantonati in apposito fondo ed essere impiegati negli esercizi successivi.

SCIOGLIMENTO E NORME FINALI

Art. 22) Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme della liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di Legge.

Art. 23) Il funzionamento tecnico ed amministrativo del consorzio potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri dei Consiglieri con mansioni delegate se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti del consorzio.

Art. 24) Le controversie che potranno sorgere tra il consorzio e soci, amministratori e liquidatori in dipendenza del presente statuto, saranno decise da



BOZZA

un collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il consorzio.

Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

Art. 25) Le spese del presente atto e sue consequenziali cedono a carico del consorzio. Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alla disciplina vigente in materia.